

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023

Approvato dal Comitato di Gestione con delibera del 29 gennaio 2024

Premesso che:

- la Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico, secondo l'articolo 2 bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. L.gs. 97/2016;

Considerato che:

- dal 15 luglio 2023 produce effetti la nuova disciplina del whistleblowing di cui al d.lgs. n. 24/2023 in materia di Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prevede che la Fondazione si doti di una procedura per la segnalazione di un illecito di interesse generale nell'ambito del contesto lavorativo;

Si redige e si approva la seguente Procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing ai sensi del d.lgs n. 24/2023 (d'ora in poi Procedura)

1. Riferimenti normativi

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.

La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n. 24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private. In particolare tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

2. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel **contesto dell'attività lavorativa**, informazioni sugli illeciti commessi dalla Fondazione o per conto della Fondazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Possono effettuare una segnalazione le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e loro dipendenti o collaboratori
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza in favore della Fondazione
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato

La procedura protegge anche l'identità dei **soggetti facilitatori**, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

3. Cosa può essere segnalato

Le segnalazioni possono riguardare **illeciti penali, civili, amministrativi o contabili** - di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa - così come le violazioni di normative comunitarie e nazionali e quelle che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione.

Possono essere riportati anche fondati **sospetti**, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o **potenziali rischi** di commissione degli stessi. Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le suddette violazioni.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, ma **le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate**, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

4. Cosa non si può segnalare

Non possono essere segnalate le contestazioni, le rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

5. Quando è possibile segnalare

La segnalazione può essere presentata non solo in costanza del rapporto di lavoro, ma anche:

- a) al momento in cui i rapporti giuridici non sono iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

6. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del segnalante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

La segnalazione pertanto sarebbe opportuno che contenesse i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
- d) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- f) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT).

Il RPCT della Fondazione è la dott.ssa Chiara Lastrucci (c.lastrucci@museodeltessuto.it).

Il responsabile riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il responsabile, dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri settori interni alla Fondazione.

Il responsabile fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- Correzione di processi interni
- Avvio di un procedimento disciplinare
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)
- Archiviazione per mancanza di evidenze

Se la segnalazione venisse rivolta a soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata come “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa entro 7 giorni al RPCT - garantendo l’assoluta riservatezza sull’identità del segnalante e sulla segnalazione - dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di whistleblowing, in quanto quest’ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.

8. I canali per le segnalazioni

Il segnalante deve **in via prioritaria effettuare la segnalazione tramite canale interno** secondo le modalità individuate nel presente atto e solo in via successiva, ricorrendone i presupposti, effettuare la segnalazione esterna ad ANAC, la divulgazione pubblica (via stampa o via social), la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

8.1 Il canale interno

I soggetti che intendono segnalare situazioni di illecito come sopra rappresentate utilizzano il canale interno tramite la piattaforma informatica <https://fondazionemuseodeltessuto.whistleblowing.it/>, utilizzando qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).

La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Cliccando sul pulsante “invia una segnalazione” si accede al modulo di segnalazione, composto da n. 3 sezioni. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

È possibile effettuare segnalazioni anche in **forma orale**: la persona segnalante è invitata a contattare il RPCT richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

8.2 Il canale esterno

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione all'ANAC è inoltre possibile se riguarda comportamenti o irregolarità posti in essere dal RPCT.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

8.3 La divulgazione pubblica

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone): il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

9. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal RPCT.

Il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate e se necessario richiede tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica, chiarimenti al segnalante. Ove necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il RPCT comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Tale riscontro può coincidere con l'esito delle attività di accertamento che può consistere nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti.

10. Riservatezza e anonimato

La Fondazione assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi della procedura. Le informazioni relative all'identità del **soggetto segnalante**, del **soggetto segnalato** e di **ogni altra persona menzionata nella segnalazione** sono trattate secondo i principi di

confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale **anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.**

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata all'Autorità giudiziaria, all'ANAC o alla magistratura contabile per i profili di rispettiva pertinenza. Il RPCT dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi di quanto previsto al Capo II del d. lgs. 24/2023. Anche in questi casi, il RPCT effettua la trasmissione della segnalazione senza l'indicazione dell'identità del segnalante. Laddove detta identità fosse richiesta dall'Autorità ricevente per esigenze istruttorie, il RPCT procederà a trasmetterla con un successivo invio, avvertendo il segnalante stesso.

Le segnalazioni anonime ricevute tramite canale interno, opportunamente circostanziate rese con dovizia di particolari e quindi in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, sono trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie solo se ricorrono tutti i presupposti sopra citati. Anche tali segnalazioni sono registrate e la relativa documentazione è conservata per il tempo necessario al trattamento e comunque per non più di cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

11. La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal RPCT.

Nel corso delle attività di accertamento il RPCT può condividere con altri settori della Fondazione informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

12. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di **ritorsione** o **discriminazione** che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione. Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

13. Sanzioni

Il d.lgs. n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

La Fondazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

14. Le misure di sostegno: l'elenco ANAC degli enti del Terzo Settore

ANAC, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 24/2023, ha pubblicato al seguente indirizzo web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9> un apposito elenco gli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno ai segnalanti. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione delle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'unione europea, sui diritti della persona coinvolta nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.